



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF006
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	BOZZA MODELLO 730/2017 - LE PRINCIPALI NOVITA' IN SINTESI
RIFERIMENTI	BOZZA INTERNET DEL MOD. 730/2017
CIRCOLARE DEL	16/01/2017

730/2017 IN BOZZA - LE PRINCIPALI NOVITA' ATTESE IN SINTESI

E' stata pubblicata lo scorso 5/01/2016, la bozza del modello 730/2017 con le relative istruzioni. Numerose le novità apportate al modello in recepimento delle modifiche normative intercorse nel 2016:

- proroga "a regime" al 23 luglio del termine per la trasmissione all'Agenzia del Mod. 730 precompilato direttamente da parte del contribuente;
- applicazione del termine lungo per la presentazione dell'integrativa a favore;
- inserimento seguenti detrazioni:
 - ✓ bonus mobili giovani coppie
 - ✓ detrazione irpef iva pagata per l'acquisto dell'abitazione principali
 - ✓ acquisto abitazione principale in leasing
 - ✓ sistemi di controllo a distanza
 - ✓ credito videosorveglianza
 - ✓ premi di risultato

INVIO MODELLO 730

La prima novità riguarda i termini di invio:

- ⇒ del Mod. 730 precompilato da parte del **contribuente che vi provvede direttamente**
- ⇒ che potrà avvenire **entro il 23 Luglio** (novità dell'art. 7-quater DL 193/2016)

Restano invariati i termini:

- per la presentazione del Mod. 730 da parte del contribuente a sostituto, CAF/professionista abilitato
- che deve avvenire entro il **07 Luglio**.

I CAF/professionisti abilitati dovranno:

- entro la data del **7 luglio** inviare **all'Agenzia almeno l'80% delle dichiarazioni**
- fruendo così del maggior termine (**23 Luglio**) per l'invio delle restanti dichiarazioni.

TERMINE LUNGO PER LA PRESENTAZIONE DELL'INTEGRATIVA A "FAVORE"

L'articolo 5 del Decreto Fiscale (D.L. 193/2016):

➔ **ha ampliato la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa "a favore"**

- entro gli stessi termini previsti per l'invio della dichiarazione integrativa a "sfavore" (cioè entro i termini di prescrizione dell'annualità)
- ai fini sia dei **redditi/Irap/770** che, in modo del tutto omogeneo, ai fini **Iva** (art. 8 c. da 6-bis a 6-quater Dpr 322/98)

Nelle bozze di istruzioni al Modello 730/2017 viene precisato che:

- in riferimento alla dichiarazione dei redditi conseguiti nel 2016 (Mod. 730/2017)
- si potrà presentare una integrativa a favore nei seguenti termini e con le seguenti modalità:

1)	presentare un Modello REDDITI 2017 PF correttivo entro il 30 settembre 2017
2)	presentare un Modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2017
3)	presentare un Modello REDDITI 2017 PF integrativo entro il 30 settembre 2018

Si potrà in via generale presentare un Modello REDDITI PF integrativo nei seguenti termini:

PERIODI D'IMPOSTA	TERMINE PER L'INTEGRATIVA
periodo 2016	31/12/2022
periodo 2017	31/12/2023
periodo 2018	31/12/2024

INDICAZIONE DEL MAGGIORE CREDITO:

crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (30 settembre dell'anno successivo)	F3
crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (oltre il 30 settembre dell'anno successivo)	F4

Esempio1 Nel mese di dicembre 2016 un contribuente ha presentato l'integrativa (Modello UNICO PF) relativa al Modello 730/2014 (periodo d'imposta 2013). Dall'integrativa è scaturito un maggior credito pari ad € 2.000.
Questo dovrà essere indicato nel rigo F4 del Modello 730/2017.

Esempio2 Nel mese di dicembre 2016 un contribuente ha presentato l'integrativa (Modello UNICO PF) relativa al Modello 730/2016 (periodo d'imposta 2015). Dall'integrativa è scaturito un maggior credito pari ad € 2.000.
Questo dovrà essere indicato nel rigo F3 del Modello 730/2017.

LE NUOVE DETRAZIONI

Si riepilogano nella seguente tabella le principali detrazioni che hanno trovato posto nel 730/2017, indicando i righi interessati:

Oggetto	Novità	Rigo 730/2017
BONUS MOBILI GIOVANI COPPIE	Giovani coppie, che risultino coniugate nell'anno 2016, oppure conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale.	E58
DETRAZIONE PER L'IVA PAGATA ALL'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALI	Detrazione IRPEF dell'IVA corrisposta per l'acquisto di immobili di classe energetica A o B, prevista dalla legge di stabilità 2016. Questa riguarda, si ricorda, una detrazione IRPEF pari al 50%: - dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA - sull'acquisto entro il 31/12/2016 di unità abitative in classe energetica A o B - cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.	E59
ACQUISTO ABITAZIONE	• detraibilità dall'IRPEF, nella <u>misura del 19%, dei canoni e dei relativi oneri accessori fino a € 8.000</u>	E14

PRINCIPALE IN LEASING	<ul style="list-style-type: none"> • <u>detraibilità del costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale fino a €.</u> 20.000 <p>a condizione che le spese siano sostenute da giovani under 35, con un reddito non superiore a €. 55.000 all'atto della stipula del contratto che non risultino proprietari di immobili abitativi.</p> <p>A parità delle restanti condizioni richieste:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'importo <u>detraibile ai fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo €.</u> 4.000 <u>per i canoni ed €.</u> 10.000 <u>per il costo di acquisto) per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni.</u> 	
SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA	Spese relative a dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative per i quali è riconosciuta la detrazione del 65% in 10 anni	E62 (Cod. 7)
CREDITO VIDEOSORVEGLIANZA	Credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale od allarmi sugli immobili di civile abitazione.	G12
PREMI DI RISULTATO	Tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato d'importo non superiore a 2.000 euro o a 2.500 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. In particolare, se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali pari al 10%; se i premi invece sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna imposta.	C4

ALTRE NOVITA'

REGIME SPECIALE PER LAVORATORI RIMPATRIATI	Per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese
AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA "LEGGE DOPO DI NOI"	<p>Dal periodo d'imposta 2016, per le assicurazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi per oggetto il rischio di morte - finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave <p>l'importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19% è elevato ad €. 750.</p> <p>Sempre dal periodo 2016, è possibile fruire della deduzione del 20% di erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori ad €. 100.000, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.</p>
SCHOOL BONUS	Per le erogazioni liberali di ammontare fino ad €. 100.000 effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo